



Comune di Pescate
Provincia di Lecco

L'Organo di Revisione
Verbale del 12/12/2024

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 –APPROVAZIONE".

Il sottoscritto Dott. VITTORIO RIBOLDI nominato Revisore Unico dell'Ente

VISTO

l'art. 239 comma 1 lettera b N.7 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10/10/2012 n. 174, che prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali; Esaminata la proposta di deliberazione riguardante "ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 –APPROVAZIONE"

Visti:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: "Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

ESAMINATA

la proposta di deliberazione riguardante "ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025 – APPROVAZIONE" che prevede di fissare per l'anno 2025 un'aliquota unica dell'addizionale irpef pari al 0,8%. Viene inoltre prevista l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF a tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad euro 10.000,00 chiarendo che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Codogno, 12 dicembre 2024

L'organo di Revisione

Dott. Vittorio Riboldi

